sostituita dalla rendita vitalizia di quiescenza, oppure quando le condizioni dell'impiegato fossero migliorate "in guisa da indurre l'Amministrazione a riprenderlo in Servizio".

Le dette norme sono state trasfuse negli artt. 41 e 44 del vigente Contratto collettivo di lavoro.

L'argomento concernente la riassunzione in servizio del personale collocato in rendita di invalidità fu esaminato dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 25 luglio 1947, 25 ottobre 1947 e 9 giugno 1948. Al riguardo il Consiglio, riaffermata la propria competenza a giudicare dei casi di riassunzione in servizio di detto personale, prese atto, circa la sussistenza o meno di poteri discrezionali dell'Amministrazione in materia, dell'avviso formulato dalla Commissione del Personale, la quale ritenne che sulla questione fosse necessaria una chiarificazione in sede di rinnovo del contratto collettivo di lavoro.

Successivamente il Servizio Legale, chiamato ad esaminare la questione sotto un profilo strettamente giuridico in riferimento alla posizione dell'impiegata Sig.ra Schiavetti Rodia, riammessa in servizio, espresse il parere che in base alla vigente regolamentazione non sussiste alcun

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive